

petesse di portare in avarea generale o particolare le spese della cura, ed altre, di cui parleremo nell' articolo susseguente de' salarj.

§. 11.

Pene contra li falsi sudditi.

Incorrerà nella pena della confiscazione de' salarj o di pene corporali di arresto, battiture, lavori pubblici, in riflesso e proporzione delle circostanze e conseguenze, quel marinaio, mozzo ecc. che, all'occasione del suo ingaggio ed arruolamento, fosse falsamente dichiarato per nostro suddito.

§. 12.

Obbligazioni de' marinarij e mozzi.

I marinarij, mozzi ecc. dovranno impiegare tutta l' opera loro in tutti i giorni, a tutte l' ore, e in tutti i luoghi al servizio e vantaggio del bastimento e suoi attrezzi, e del carico, nella sua navigazione, conservazione, riparazione, miglioramento, provvista, e bisogni tanto in mare, quanto in terra: sin a tagliar legna, e far acqua o savorra per uso del bastimento; quindi eseguiranno diligentemente e fedelmente tutte le funzioni e lavori attinenti al bastimento ed al carico, che gli saranno commessi dal capitano e dagli uffiziali, nessuno eccettuato, ammonindoli, che il capitano à l' autorità di correggere i renitenti e contumaci con le pene indicate al §. 28 dell' articolo 2. del presente editto.